

N. R.G. 6/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento n 6/2021 promossa da

(
) e
(
);

Il Giudice Delegato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 da

(
) nato a
Palermo e (
) nata ad
Agrigento

coniugi in regime di comunione dei beni , residenti a
) con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA GHIZZONI
(GHZPRZ53E59H598K) elettivamente domiciliati in Rovato (BS) via Roma 44 presso
lo studio del difensore;

viste le integrazioni depositate in data 28 luglio 2021 in esito al decreto del GD del 12
luglio 2021;

rilevato che:

- preliminarmente, alla luce dell'art 7 bis comma I e IV L 3/2012 , trattandosi di componenti di un medesimo nucleo familiare ed avendo il sovraindebitamento origine comune, l'apertura ex art 14 quinquies L 3/2012 viene disposta con un unico provvedimento;
- sussiste la propria competenza ;
- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento;



visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lettere a) e b) posto che:

- a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

- b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- le domande risultano corredate dalla documentazione di cui all'art. 9 commi II e III della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredate delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alle domande risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;

- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo delle domande, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

- i proponenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma V);



- non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

ritenuto :

- che alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito con riguardo al complessivo nucleo familiare, allo stato e fatte salve modifiche per motivi sopravvenuti, in € 1.260,00 mensili, al netto delle imposte, ritenuto congruo l'importo indicato;
- che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC deve essere determinato con riguardo ai limiti fissati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ;
- che sia meritevole di accoglimento la richiesta di escludere l'autocarro PEUGEOT tg _____, immatricolato nel 2005 e l'autovettura KIA PICANTO tg _____, immatricolata nel 2012, dalla liquidazione del patrimonio, alla luce del modesto valore degli stessi e delle esigenze lavorative ed assistenziali rappresentate dai ricorrenti;
- di confermare nel ruolo di Liquidatore l'avv GIUSEPPE MAGHENZANI TAVERNA CIPELLI e l'avv. SIMONE MILIOLI, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

visto l'art 14 quinquies L 3/2012;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di _____ (_____) e _____ (_____);



